



**CONVENZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PER
PRESTAZIONI DI URODINAMICA. PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018.**

TRA

L'Azienda USL di Imola (di seguito AUSL di Imola) C.F. 90000900374 con sede legale in Imola, Via Amendola n.2, rappresentata dal legale rappresentante il Direttore Generale Dr.Andrea Rossi , domiciliato per la carica presso l'AUSL stessa

E

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, con sede legale in Via Scialoja 20- Borgo maggiore – Repubblica San Marino, rappresentata dal legale rappresentante - Direttore Generale – Dr .Andrea Gualtieri, domiciliato per la carica presso l'Istituto stesso, in forza della delibera del Congresso di Stato n.60 del 29/12/2016

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'AUSL di Imola si impegna a garantire all'Istituto per la Sicurezza Sociale le prestazioni di consulenza specialistica Urodinamica.

L'attività sarà espletata da un sanitario appartenente all' Unità Operativa di Urologia in possesso della specifica competenza richiesta.

Detta attività con avverrà nell'ambito della normativa vigente in materia di collaborazione ed utilizzo delle risorse tra Aziende Sanitarie ed ai sensi dell'art.58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8.6.2000.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'attività di cui all'art.1 dovrà essere svolta fuori dell'orario di servizio e sarà prestata in strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in un accesso mensile della durata di 4-6 ore.

Le giornate di accesso e gli orari saranno concordati direttamente con il responsabile della struttura.

Il riscontro dell'orario effettuato avverrà con mezzo di rilevazione oggettiva.



ART. 3 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'attività dedotta in convenzione, si impegna a corrispondere all'AUSL di Imola, il compenso di € 800,00 (euro ottocento/00) lordo ad accesso comprensivo:

- del rimborso delle prestazioni professionali, nonché del tempo di percorrenza;
- dell'IRAP sulla quota da corrispondere al professionista;
- della quota di competenza aziendale;
- del rimborso delle spese di viaggio.

L'attività sanitaria è esente IVA ai sensi dell'art.7 TER del DPR 633/72.

ART.4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Istituto per la Sicurezza Sociale avrà cura di trasmettere mensilmente all'AUSL di Imola la distinta degli accessi effettuati dal consulente.

L'AUSL di Imola emetterà fattura intestata allo stesso che provvederà al pagamento a mezzo di accredito entro il termine massimo di 30 giorni a favore dell'Azienda USL di Imola c/o il tesoriere Banca Popolare di Lodi alle modalità indicate in fattura.

L'AUSL di Imola, successivamente, provvederà a corrispondere al personale dipendente, mediante versamento diretto in busta paga, le competenze spettanti in relazione alle prestazioni espletate.

ART. 5 - ONERI ASSICURATIVI

La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale quale beneficiario delle prestazioni.

Il dipendente dell'AUSL di Imola nell'espletamento dell'attività professionale ovvero dell'attività di consulenza non è assicurato all'INAIL. Di conseguenza non risultano coperti dalla "Polizza INAIL" gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a detta attività.

Il dipendente che, in attuazione della presente convenzione, utilizzi il proprio mezzo di trasporto, è consapevole che l'AUSL di Imola è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del proprio mezzo.

ART. 6

Obblighi dei lavoratori dei professionisti che svolgono presso più datori di lavoro attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti

Nel caso in cui il sanitario, durante l'espletamento dell'attività di consulenza, sia esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, l'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.



ART.7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali di cui l'AUSL di Imola verrà a conoscenza in attuazione della presente Convenzione dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs.196/2003.

In particolare, le Parti dichiarano che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa.

Il personale messo a disposizione dall'AUSL di Imola in esecuzione della convenzione è incaricato ex art.30 D.Lgs.196/2003 del trattamento dei dati connessi alla convenzione stessa.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del L'Istituto per la Sicurezza Sociale

ART.8 – DURATA


La presente convenzione ha effetto dal 1 Gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e potrà essere anticipatamente risolta, su istanza motivata di una delle due parti, con preavviso di 30 giorni a mezzo di raccomandata postale. E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in duplice esemplare è soggetta all'imposta di bollo di S.Marino se prevista ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/04/86 n.131 – Tariffe – parte seconda. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

Imola li**29 MAR.**..2018.....



AZIENDA USL di IMOLA

**Il Direttore Generale
Dr.Andrea Rossi**

**Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA
SICUREZZA SOCIALE**

**Il Direttore Generale
Dr.Andrea Gualtieri**